

## DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. n. 103 del 24 novembre 2009, con la quale la Provincia ha provveduto ad individuare 5 bacini di pesca, affidandoli in concessione ad altrettante associazioni costituite in forma di associazione sportiva dilettantistica.

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Provinciale nn. 96385/492 del 29/12/2009, con la quale è stato approvato lo schema del disciplinare delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, determinando la durata delle concessioni.

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 131 del 20 ottobre 2015, con il quale è stato deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2018, le concessioni di acque pubbliche per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica in essere con ciascuno dei Bacini di pesca della Provincia di Vicenza;

T R A

la Provincia di Vicenza, con sede in Contrà Gazzolle, n. 1, a Vicenza, CF e PI 00496080243, rappresentata dal dott. Ferdinando Bozzo, dirigente del Settore Gestione Risorse Faunistiche,

E

l'Associazione denominata Bacino Acque Fiume Brenta con sede a Bassano del Grappa, in Via Volta, n. 5, (di seguito denominata Concessionario), rappresentata dal Presidente Rolando Lubian,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – La Provincia concede, per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, le acque pubbliche denominate Bacino Brenta e precisamente individuate negli allegati alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 103 del 24 novembre 2009.

Art. 2 – Il Concessionario si impegna a provvedere alla gestione delle acque nell'interesse, oltre che dei soci dell'associazione concessionaria, di tutti i pescatori, attuando la coltivazione delle acque basandosi sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, uniformandosi alle indicazioni contenute nella Carta ittica della Provincia di Vicenza e al regolamento provinciale per l'esercizio della pesca.

In particolare il Concessionario si impegna:

- a) ad attuare la gestione tecnica delle acque oggetto della concessione provvedendo ai ripopolamenti ittici nel rispetto dei piani di immissione predisposti dalla Provincia;
- b) a collaborare con la Provincia per la distribuzione e la eventuale raccolta dei tesserini regionali per la pesca in zona A, nonché per la eventuale raccolta di domande di rilascio delle licenze o autorizzazioni di pesca, corredate dalla documentazione prevista;
- c) a destinare almeno il 5% degli introiti derivanti dalle quote di associazione alla realizzazione di piani di utilizzazione e riqualificazione ambientale finalizzati alla conservazione e al ripristino degli ecosistemi;
- d) a formulare alla Provincia motivate proposte di modifica del piano di gestione stabilito dalla Carta Ittica, nonché eventuali proposte di ulteriori limitazioni all'esercizio della pesca, finalizzate alla tutela del patrimonio ittico, per il loro inserimento nei Piani di miglioramento, di cui all'art. 3 del Regolamento per l'esercizio della pesca in provincia di Vicenza. Le proposte sono approvate dalla Provincia.
- e) a provvedere al recupero del materiale ittico nelle zone di ripopolamento, nonché in occasione di asciutte naturali o artificiali dei corsi d'acqua, avvalendosi anche dei mezzi della Provincia la quale garantirà, se necessario, un'adeguata assistenza tecnico operativa;

- f) a presentare alla Provincia il bilancio di previsione e il conto consuntivo, nonché una relazione annuale sull'andamento della stagione ittica;
- g) a provvedere alla regolare tabellazione delle acque oggetto della concessione;
- h) ad attuare la gestione tecnica anche delle acque libere da vincoli di concessione, incluse nel bacino idrografico o attigue a quelle oggetto della concessione, individuate ai sensi della deliberazione del Consiglio provinciale n. 103 del 24 novembre 2009, provvedendo anche all'eventuale recupero della fauna ittica in occasione di asciutte, naturali o artificiali, e ai ripopolamenti ittici nel rispetto dei piani di immissione predisposti dalla Provincia.

### Art 3. – Responsabilità

Fermo restando che alla pratica della pesca sportiva è connaturato un intuitivo grado di pericolosità, in quanto essa si esplica negli alvei o lungo gli argini dei corsi d'acqua, e che coloro che la praticano sono tenuti ad usare le dovute attenzioni, cautele e diligenze, in modo da evitare eventi suscettivi di pregiudizievoli conseguenze per la personale incolumità, l'associazione concessionaria si assume ogni responsabilità, con conseguente manleva, nella più ampia forma, per l'Ente concedente da eventuali danni a terzi per le attività svolte, ai partecipanti alle manifestazioni promosse e a tutti coloro che esercitano la pesca nelle acque in concessione.

L'associazione, inoltre, si impegna:

- a far osservare ed osservare, durante l'esercizio della pesca, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla materia, sulle acque pubbliche, sull'igiene e sulla sicurezza, come pure le disposizioni legislative e regolamentari che intervenissero in seguito sulle stesse materie; nonché tutte le altre disposizioni vigenti o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sia nell'interesse della pesca, sia in quello dei servizi idraulici e degli altri servizi pubblici;
- ad adottare, nell'espletamento del servizio, i procedimenti, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità dei fruitori;
- a stipulare idonea polizza assicurativa per danni a terzi, ivi compreso l'ente concedente, e ai dipendenti, con massimale non inferiore ad € 500.000,00. La polizza dovrà coprire l'intero periodo di concessione senza soluzione di continuità e deve essere prodotta in copia alla Provincia al momento della sottoscrizione del disciplinare. La mancata presentazione della Polizza comporterà la revoca della concessione;

Art. 4 – Per la gestione dei corsi d'acqua in cui l'esercizio della pesca non sarà riservato ai soci dell'associazione concessionaria, la Provincia si impegna a corrispondere un contributo, da fissarsi annualmente sulla base dei seguenti criteri:

- dimensione dei tratti dei corsi d'acqua liberi dai vincoli di concessione;
- quantità e qualità del materiale ittico di cui è prevista l'immissione;
- quantità degli interventi attuati e disponibilità economiche del Concessionario.

Art. 5 – La Provincia si impegna a organizzare corsi di formazione sulla gestione ittica, nonché sulle tematiche relative agli adempimenti giuridici e tributari delle associazioni sportive, cui dovranno partecipare i membri del Consiglio direttivo e il personale indicato dal Concessionario.


Art. 6 – La presente convenzione ha decorrenza dalla data di stipulazione e scade al 31 dicembre 2018, salvo proroga concordata tra le parti.

La Provincia, con preavviso di 90 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R., può risolvere anticipatamente la convenzione per preminenti motivi di pubblico interesse o per gravi inadempienze del Concessionario.

Art. 7 – Il presente atto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 2 aprile 1986, n. 131.

Fatto, letto e sottoscritto a Vicenza il 28 ottobre 2015

per la Provincia  
Il Dirigente  
(dot. Ferdinando Bozzo)



Per l'associazione concessionaria  
Il Presidente  
(Rolando Lubian)

